



Edizione di venerdì 8 marzo 2019

IVA

Non residenti identificati esclusi dalla fatturazione elettronica

di Alessandro Bonuzzi

PATRIMONIO E TRUST

Patto di famiglia e imposta di donazione

di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

DICHIARAZIONI

Il credito R&S nel quadro RU del nuovo modello Redditi

di Debora Reverberi

IVA

Sotto la lente l'Iva ridotta per le banche dati elettroniche

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Gli interventi agevolati dal sisma bonus

di Clara Pollet, Simone Dimitri

RASSEGNA RIVISTE

La (non) rinunciabilità preventiva del diritto di prelazione legale agraria

di Samuele Cantini

IVA

Non residenti identificati esclusi dalla fatturazione elettronica

di Alessandro Bonuzzi

Gli **obblighi** collegati alla **fatturazione elettronica** non riguardano i **soggetti non residenti** ancorché **identificati** in Italia. È questo, in sintesi, il principio ribadito dalla **risposta all'istanza di interpello n. 26** pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate in data **26 febbraio 2019** e fornita a fronte della presentazione di un interpello ordinario.

Nell'occasione l'istante, una società con **sede legale** in al di fuori del Territorio dello Stato, avente lo **status** di **soggetto non stabilito** in Italia, ma ivi identificata ai fini Iva mediante **rappresentante fiscale**, e che effettua **acquisti da fornitori stabiliti** in Italia, ha chiesto di conoscere:

1. se i soggetti residenti e stabiliti in Italia hanno “solo” la **facoltà**, e non l'obbligo, di emettere fattura elettronica nei confronti di **soggetti non stabiliti in Italia**, ma ivi **identificati**;
2. se un soggetto non residente ha l'obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (Sdi) per la **ricezione** delle **fatture passive**;
3. se un soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla **detrazione** sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
4. l'esatta portata dell'espressione “**copia cartacea della fattura**” e le modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
5. se il soggetto non residente è **escluso** dagli obblighi di trasmissione del cosiddetto **esterometro** di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#).

Il parere fornito dall'Amministrazione finanziaria si basa, in sostanza, sul disposto normativo di cui all'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), secondo cui “*Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio*”.

Quindi, l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica riguarda tutte le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi effettuate nei confronti sia di **altri soggetti passivi d'imposta** (fatturazione B2B), sia di **consumatori finali** (fatturazione B2C).

Invero, nella sua **formulazione originaria**, la disposizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2018, faceva riferimento ai soggetti residenti, stabiliti o **identificati**.

Siccome, però, l'ambito applicativo della norma appariva **più esteso** di quello previsto dall'**autorizzazione comunitaria**, che consentiva sì l'introduzione in Italia del sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria ma solo per i soggetti passivi d'imposta stabiliti, il legislatore, con il **D.L. 119/2918**, ha **limitato** in tal senso l'**estensione soggettiva** dell'obbligo.

Va ricordato, poi, che per soggetto passivo "stabilito" si intende un soggetto **domiciliato** nel territorio dello Stato o ivi **residente** che **non** abbia stabilito il **domicilio all'estero**, ovvero una **stabile organizzazione** di un soggetto **domiciliato** e **residente** all'estero, **limitatamente** però alle operazioni da essa **rese** o **ricevute**. Peraltro, il fatto di disporre di un numero di **identificazione** Iva italiano non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia.

Ebbene, alla luce di ciò, l'Agenzia, nella risposta in commento ha chiarito, **rispettivamente**, che:

1. per le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti non residenti identificati** in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno solo la **facoltà**, e non l'obbligo, di emettere, dal 1° gennaio 2019, fatture elettroniche, potendo in alternativa emettere **fatture cartacee** e inserire i relativi dati nell'**esterometro**;
2. un soggetto non residente **non ha obbligo** di accreditarsi al Sistema di Interscambio, ancorché sia identificato ai fini Iva in Italia. Ciò in ragione dell'**inapplicabilità** dell'obbligo della fatturazione elettronica ai cessionari/committenti non stabiliti;
3. il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la **detrazione** sulla base delle **fatture cartacee** emesse dal cedente/prestatore stabilito;
4. con la locuzione "**copia cartacea della fattura**" si deve intendere "*un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica*". Inoltre, "*Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico*" [ex articolo 23 D.Lgs. 82/2005](#);
5. i destinatari dell'**esterometro** sono solamente i contribuenti **residenti** o **stabiliti** nel territorio dello Stato, pertanto il soggetto non residente è **escluso** dal relativo obbligo di trasmissione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

Patto di famiglia e imposta di donazione

di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

La **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 32823/2018](#), ha affermato taluni rilevanti principi in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'**imposta di donazione**, da riservare ai trasferimenti oggetto del **patto di famiglia**.

Tale istituto – disciplinato dagli [articoli 768-bis e ss. cod. civ.](#) – è il **contratto** con cui l'imprenditore (ovvero il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le proprie partecipazioni sociali) a uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimi se, in quel momento, **si aprisse la successione del patrimonio dell'imprenditore**. I discendenti assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali debbono liquidare gli altri partecipanti al contratto (cd. “legittimi non assegnatari”) con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima.

La summenzionata pronuncia della Suprema Corte assume particolare interesse, in quanto si occupa del **regime di tassazione, ai fini dell'imposta di donazione, da applicare**, non solo al **trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente assegnatario**, bensì anche alla **liquidazione della somma “compensativa” della quota di legittima da parte dell'assegnatario dell'azienda o della partecipazione sociale ai legittimi non assegnatari**.

In particolare, la controversa questione riguardava la **tassazione da applicare alle somme “compensative” corrisposte – in adempimento del patto di famiglia – dal figlio (discendente assegnatario) alla sorella (legittima non assegnataria) “a tacitazione e liquidazione pro quota delle azioni”** a lui trasferite dalla madre disponente.

L'[articolo 2, comma 48, D.L. 262/2006](#) stabilisce che i trasferimenti di beni e diritti – per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione – sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni:

- con l'**aliquota del 4% se devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente**, per ciascun beneficiario, **1.000.000 di euro**;
- con l'**aliquota del 6% se devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle** sul valore complessivo netto **eccedente**, per ciascun beneficiario, **100.000 euro**;
- con l'**aliquota del 6% se devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado** e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- con l'**aliquota dell'8% se devoluti a favore di altri soggetti**.

Nel caso concreto, la liquidazione “compensativa” in denaro effettuata dal figlio assegnatario alla sorella era stata assoggettata a tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, applicando l’aliquota del 4% per la parte eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro, come se la liquidazione fosse stata eseguita dalla madre (e non già dal fratello), a titolo di liberalità indiretta a favore della figlia non assegnataria delle azioni.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, giudicante in secondo grado, riteneva **corretto** il trattamento fiscale adottato dai contribuenti, rilevando che “*l’atto di liquidazione in denaro delle azioni dall’assegnatario alla legittimaria fosse avvinto da causa unitaria con la donazione avente ad oggetto il trasferimento di tali azioni, integrando in sostanza anch’esso una donazione (seppure indiretta perché eseguita tramite il figlio assegnatario) dalla madre disponente alla figlia*”.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non condivideva la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano e impugnava la sentenza di secondo grado contestando che il patto di famiglia non potesse essere considerato “un **atto unitario di donazione**”, essendo invece composto da **due atti autonomi e distinti** (tanto da poter essere perfezionati anche non contestualmente), così individuabili:

- il **trasferimento iniziale** delle quote societarie a favore del discendente assegnatario;
- il **successivo atto di liquidazione in denaro** effettuato dal discendente assegnatario in favore della sorella, legittimaria non assegnataria, da assoggettare – diversamente da quanto stabilito dal Collegio giudicante di secondo grado – all’imposta di donazione con aliquota del **6%** (per la parte eccedente **la franchigia di 100.000 euro**), trattandosi, nella specie, di un trasferimento intervenuto tra fratelli.

Nell’ambito di tale controversia tributaria, la Corte di Cassazione, con la succitata ordinanza, ha quindi stabilito il seguente **principio**: “*il patto di famiglia di cui agli articoli 768 bis cod. civ. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, articolo 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario*”.

La Suprema Corte – dopo aver stabilito che “*il prelievo tributario doveva essere determinato in ragione del rapporto intercorrente tra l’assegnatario ed il legittimario non assegnatario*” e considerato che, nel caso concreto, la liquidazione delle somme “compensative” era stata **effettuata tra fratelli** – accoglieva quindi il ricorso per Cassazione proposto dall’Ufficio impositore ritenendo, pertanto, **applicabile l’imposta di donazione con l’aliquota del 6% e la franchigia di 100.000 euro**.

Convegno di aggiornamento

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Il credito R&S nel quadro RU del nuovo modello Redditi

di Debora Reverberi

Gli obblighi dichiarativi del credito d'imposta R&S prevedono l'esposizione del credito nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti ammissibili e nei modelli dichiarativi dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento dell'utilizzo.

Tuttavia l'omessa compilazione del quadro RU non comporta la decadenza dal beneficio ma costituisce, come precisato dalla [circolare AdE 13/E/2017](#), una violazione meramente formale sanabile:

- mediante presentazione della **dichiarazione integrativa**;
- mediante **ravvedimento operoso**, ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), calcolato con riferimento alle sanzioni previste dall'[articolo 8, comma 1, D. Lgs. 471/1997](#) per *“violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”*, da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000.

I modelli dichiarativi redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati, società di persone e persone fisiche approvati il 30.01.2019 dall'Agenzia delle entrate recepiscono, nelle istruzioni alla compilazione e nella struttura del **quadro RU, riservato ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, le modifiche normative applicabili dal periodo d'imposta 2018 ad opera:**

- dell'[articolo 8 D.L. 87/2018](#), convertito con modificazioni in Legge 96/2018 (c.d. **Decreto Dignità**);
- dell'[articolo 1, commi da 70 a 72, L. 145/2018](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2019**).

Il Decreto Dignità, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del 14.07.2018, ha escluso l'ammissibilità dei costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'[articolo 3, comma 6, lett. d\), D.L. 145/2013](#) derivanti da operazioni infragruppo.

La nozione di gruppo qui rilevante è definita dallo stesso Decreto Dignità, con un'accezione molto più estesa del concetto di gruppo contenuto nell'[articolo 2359 cod. civ.](#), rilevando anche le partecipazioni, i titoli o diritti posseduti da persone fisiche collegabili all'impresa, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir**.**

La Legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente modificato la disciplina prevedendo, a decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:

- **l'estensione dell'onere di certificazione contabile a tutte le imprese**, ivi comprese sia quelle soggette *ex lege* a revisione legale dei conti, sia quelle con bilancio certificato;
- **l'attribuzione alla certificazione contabile del ruolo di condizione formale necessaria per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta;**
- **la redazione e conservazione di una relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

A chiarimento dei primi due punti si è recentemente espresso il **Mise con la circolare direttoriale n. 38584 del 15.02.2019**.

Le istruzioni ai nuovi modelli dichiarativi redditi illustrano le modalità di compilazione delle seguenti **sezioni interessate al credito R&S**:

- **sezione I;**
- **sezione IV;**
- **sezione VI-A (da compilare solo da soggetti cessionari nel caso di crediti oggetto di cessione).**

Nella sezione I, riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi e sostanzialmente invariata rispetto al modello precedente, **trovano allocazione il codice identificativo del credito e i relativi dati**.

PERIODO D'IMPOSTA 2018														
 REDDITI QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese														
CODICE FISCALE <input type="text"/> <input type="text"/>														
Mod. N. <input type="text"/> <input type="text"/>														
SEZIONE I Crediti d'imposta <i>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</i>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante													
	RU1		Codice credito		Codice investimenti pubblicitari									
			1		2									
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione													
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)													
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1,00)		2		,00									
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24													
	RU7 Credito utilizzato ai fini 1,00		Ritenute 2,00		IVA (Periodi e accorci) 3,00		IRES (Acconti) 4,00		IRES (Saldo) 5,00		Imposta sostitutiva 6,00		IRAP 7,00	
	RU8 Credito d'imposta versato													
	RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1				,00		Art. 43-ter, D.P.R. 602/73 2		,00	
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)													
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso													
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								Vedere istruzioni 1		2		,00		

In relazione al credito R&S, possono essere compilati esclusivamente i righi RU1, RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 (evidenziati nel modello redditi società di capitali).

Nel dettaglio i quadri saranno compilati come segue:

- **rigo RU1 – casella 1, codice credito B9** “*Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, c. 35, L. 190/2014; art. 1, commi 15 e 16, L. 232/2016; /2018; art. 1, commi 70 e 71, L. 145/2018)*”; nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d'imposta ma il dato non va trasmesso all'Agenzia delle entrate;
- **rigo RU2 “credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione”** relativo al medesimo codice B9 indicato nel rigo RU1 e risultante dal rigo RU12 del modello redditi 2018 periodo 2017;
- **rigo RU3 “ammontare del credito d'imposta ricevuto”**, da compilarsi **esclusivamente dai soggetti cessionari del credito**. I dati del credito ricevuto e del cedente devono essere esposti nella **sezione VI-A**;
- **rigo RU5 – colonna 3 “credito d'imposta spettante nel periodo”;**
- **rigo RU6 “credito d'imposta utilizzato in compensazione”**, per l'ammontare del credito compensato in F24 col codice tributo 6857;
- **rigo RU8 “credito d'imposta riversato”**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 riversato con F24 nel periodo d'imposta 2018 e fino alla data di presentazione della dichiarazione per ravvedimento operoso, con indicazione dell'importo al netto di interessi e sanzioni;
- **rigo RU10 “credito d'imposta trasferito”**, da compilarsi **esclusivamente da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust** e da riportare nei relativi quadri;
- **rigo RU12 “credito d'imposta residuo”**, il credito residuo riportabile al periodo d'imposta successivo.

I dati relativi agli elementi che concorrono alla determinazione del credito R&S (media storica e investimenti ammissibili sostenuti nell'anno) sono esposti nella **nuova sezione IV**, che accoglie i crediti d'imposta 4.0 (R&S e formazione).

SEZIONE IV	RU100 "Ricerca & Sviluppo"	Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti esteri
Dati relativi ai crediti d'imposta “Ricerca & Sviluppo L. 190/2014” e “Formazione 4.0”	Ricerca extra-muros	di cui	Commissionata a soggetti esteri	Ricerca commissionata a società del gruppo	
	Ricerca extra-muros	di cui	Commissionata a soggetti esteri	Ricerca commissionata a società del gruppo	

RU110 "Formazione 4.0"	Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	1	2

Nella nuova sezione IV, trovano esposizione i seguenti dati nell'apposito rigo RU100 “Ricerca & Sviluppo”, sempre suddiviso in 7 colonne ma con diversa articolazione delle colonne 6 e 7 (caselle evidenziate nel modello Redditi società di capitali):

- **rigo RU100 – colonna 1, la media storica** dei costi di R&S ammissibili, calcolata come media aritmetica del triennio 2012-2014, **escludendo in virtù del criterio di omogeneità dei valori i costi sostenuti per l'acquisto dei beni immateriali derivanti da operazioni infragruppo**;
- **rigo RU100 – colonna 2, l'ammontare complessivo dei costi R&S intra-muros** (costi del personale e strumenti e attrezzature di laboratorio ex [articolo 3, comma 6, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 145/2013](#)) sostenuti nel periodo d'imposta 2018, **esclusi i costi relativi alla ricerca**

- commissionata infragruppo, da indicare a colonna 7;**
- **rigo RU100 – colonna 3, il costo del personale già compreso in colonna 2;**
 - **rigo RU100 – colonna 4, l'ammontare dei costi di R&S sostenuti in qualità di impresa commissionaria di un committente estero** residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al **M. 4.9.1996**; si rammenta che tali costi sono stati riconosciuti ammissibili dalla Legge di Bilancio 2017, come ribadito dal Principio di diritto n. 15 del 11.12.2018;
 - **rigo RU100 – colonna 5, l'ammontare complessivo dei costi R&S extra-muros** (contratti di ricerca e competenze tecniche e privative industriali ex [articolo 3, comma 6, lett. c\) e d\), D.L. 145/2013](#)) sostenuti nel periodo d'imposta 2018;
 - **rigo RU100 – colonna 6, i costi relativi alla ricerca commissionata a soggetti terzi esteri già compreso in colonna 5;**
 - **rigo RU100 – colonna 7, i costi relativi alla ricerca commissionata a soggetti infragruppo residenti ed esteri.**

Le istruzioni ai nuovi modelli precisano infatti che **nelle colonne 2 e 3 del rigo RU100 non devono mai essere esposti i costi sostenuti per l'attività di R&S commissionata alle società del gruppo, che vanno indicati nella colonna 7.**

Infine **la sezione VI-A è riservata alla particolare fattispecie in cui il credito d'imposta sia stato ceduto al dichiarante** in veste di socio di società “trasparenti”, di beneficiario di trust o di cessionario, oppure in veste di incorporante o di soggetto risultante dalla fusione o di beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa e **deve essere compilata quando nella sezione I è compilato il rigo RU3.**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Sotto la lente l'Iva ridotta per le banche dati elettroniche

di Marco Peirolo

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta all'interpello n. 69**, pubblicata il **1° marzo 2019**, ha chiarito che, nonostante le novità introdotte dalla **Direttiva 2018/1713/UE**, l'**aliquota Iva ridotta del 4%** di cui al n. 18) della [Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#) non è applicabile ai prodotti editoriali digitali privi di codice ISBN e ISSN.

La **Direttiva 2018/1713/UE**, nel modificare la **Direttiva 2006/112/CE**, ha dettato nuove disposizioni in materia di **aliquote Iva applicabili a libri, giornali e periodici**, confermando la previsione in base alla quale le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, con l'eccezione di quelli rientranti nel **punto 6) dell'Allegato III** alla **Direttiva 2006/112/CE**, che richiama la **“fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale”**.

In sostanza, in base alle disposizioni recate dalla citata **Direttiva 2018/1713/UE**, gli Stati membri che, **al 1° gennaio 2017** (data di entrata in vigore della Direttiva Iva), applicavano l'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico possono riservare lo **stesso trattamento anche alla fornitura degli stessi beni per via elettronica**, in conformità con quanto stabilito dal **punto 6) dell'Allegato III** alla **Direttiva 2006/112/CE**.

Nella normativa italiana, il **n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972** prevede l'applicazione dell'**aliquota Iva del 4%** per la **commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”**.

Prima delle modifiche introdotte dalla **Direttiva 2018/1713/UE**, il legislatore nazionale aveva già previsto l'**aliquota ridotta per l'editoria digitale**.

In un primo tempo, con la **L. 190/2014** (Legge di Stabilità 2015) è stato stabilito che nella

nozione di libri rientrano tutte le pubblicazioni identificate da **codice ISBN** e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, includendo quindi in tale nozione **non solo i libri in formato cartaceo, ma anche quelli realizzati su CD o CD Rom**, nonché i **libri in formato digitale**, fruibili tramite internet.

Dopodiché, con la **L. 208/2015** (Legge di Stabilità 2016), l'**aliquota Iva del 4%**, già prevista per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, è stata estesa anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD-Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale, purché identificati con **codice ISSN**.

Come chiarito dalla [circolare 20/E/2016](#), “il codice ISBN o ISSN è **condizione necessaria ma non sufficiente**. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le **caratteristiche distintive tipiche** dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”, le cui caratteristiche sono indicate nelle [circolari 23/E/2014](#) e [328/E/1997](#).

Nel caso oggetto della **risposta all'interpello n. 69/2019**, le banche dati elettroniche considerate non beneficiano dell'aliquota ridotta non solo perché **prive dei codici ISBN e ISSN**, ma anche perché i contenuti digitalizzati messi a disposizione degli utenti **non hanno le caratteristiche richieste** ai fini dell'agevolazione.

Nella fattispecie, si tratta di **banche dati** contenenti guide pratiche, guide normative, guide lavoratori migranti, quesiti e risposte, scadenziario degli adempimenti, codici normativi vigenti, legislazione vigente, prassi, giurisprudenza, archivio CCNL, contratti integrativi, testi unici, schede CCNL, accordi interconfederali, scadenze contrattazione collettiva. Si tratta, cioè, di **prodotti che non soddisfano il requisito individuato dalla risoluzione AdE 120/E/2017**, vale a dire “**consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici (...)**”.

In altri termini, l'**aliquota Iva del 4% è applicabile anche al contratto di abbonamento ad una banca dati “on line”** alla condizione, specificata dal citato documento di prassi, che la **ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento** sia quella sopra specificata, ovverosia “**di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN**”.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Gli interventi agevolati dal sisma bonus

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano, tra le spese detraibili, anche quelle sostenute per **realizzare interventi antisismici**, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la **messa in sicurezza statica degli edifici**.

Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervengano nuove proroghe, è prevista una **detrazione Irpef del 50%**, da ripartire in **10 quote annuali** su un importo **massimo di spesa di 96.000 euro**, in luogo delle ordinarie percentuali previste dall'[articolo 16-bis, comma 1, lett. i\), Tuir](#) (detrazione del 36%, con un importo massimo di spesa di 48.000 euro). Il limite di spesa riguarda il singolo immobile abitativo e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Il **D.L. 63/2013** ha introdotto, inoltre, il cosiddetto **sisma bonus**, che prevede **detrazioni maggiori per gli interventi di adozione di misure antisismiche**, distinte in base al risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio.

Per le spese sostenute tra il **1° gennaio 2017** e il **31 dicembre 2021**, la percentuale di detrazione può arrivare **fino all'85%**, ripartita in **5 quote annuali** di pari importo; dal periodo d'imposta 2017 i benefici sono stati estesi agli immobili ubicati in zona sismica 3, includendo nell'ambito oggettivo dell'agevolazione anche gli immobili residenziali diversi dall'abitazione principale.

Le detrazioni in commento sono destinate **anche ai soggetti passivi Ires** e, dal 2018, agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, oltre che alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ad oggi, l'agevolazione fiscale può essere fruita per gli **interventi realizzati su qualsiasi immobile abitativo** – anche se non adibito ad abitazione principale – e sugli immobili utilizzati **per attività produttive**, ossia unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi (commerciali o non commerciali); la detrazione spetta anche per gli immobili a destinazione produttiva posseduti da società ma non utilizzati direttamente, in quanto **destinati alla locazione** ([risoluzione Ade 22/E/2018](#)).

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** – zone 1 e 2 – e **nella zona 3**, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72

alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Il **sisma bonus** spetta nei seguenti casi:

- quando dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio sismico**, che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** – detrazione spettante nella **misura del 70%** delle spese sostenute,
- se dall'intervento deriva il passaggio **a due classi di rischio inferiori** – detrazione spettante nella **misura dell'80%** delle spese sostenute.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la **classificazione** e la **verifica sismica degli immobili**.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la **classificazione di rischio sismico delle costruzioni** e le **modalità per l'attestazione**, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve **asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori** e quella conseguibile **dopo l'esecuzione dell'intervento progettato**, secondo il modello contenuto nell'**allegato B** del decreto citato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi effettuati sulle **parti comuni dell'edificio**, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del **bonifico da parte dell'amministrazione** del condominio. In tal caso, la detrazione spetta al singolo condomino **nel limite della quota a lui imputabile**, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali** sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:

- **75% delle spese sostenute**, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- **85% delle spese sostenute**, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Al pari della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche per il **sisma bonus** occorre **indicare nella dichiarazione dei redditi** i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, ad esempio, gli estremi del contratto di locazione. Per gli interventi **sulle parti comuni di edifici residenziali**, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il **codice fiscale del condominio** mentre i dati catastali dell'immobile sono riportati dall'amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

Si ricorda, infine, che anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui **l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore** ad esso collegati ([risoluzione AdE 147/E/2017](#)). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera.

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

La (non) rinunciabilità preventiva del diritto di prelazione legale agraria

di Samuele Cantini

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 35/2019”

È ormai noto che il diritto di prelazione agraria sia diritto di prelazione legale a effetto reale. Il diritto sorge in virtù del ricorrere dei presupposti previsti per legge, sicché il trasferimento del diritto di proprietà del fondo in violazione del diritto di prelazione riconosciuto al titolare ne legittima il riscatto (lo strumento del riscatto, azionabile in fase succedanea rispetto all'intervenuta violazione del diritto di prelazione, è imprescindibile per garantire in termini di effettività il sistema di tutela degli interessi che il Legislatore ha considerato prevalenti rispetto alla discrezionalità di scelta della parte contraente). [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 35/2019”](#)

Normativa e prassi in sintesi

Fiscalità agricola

“Il caso di un fabbricato rurale abusivo non dichiarato in Catasto” *di Luigi Cenicola*

“Ulteriori chiarimenti della Cassazione sull'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario” *di Luigi Cenicola*

“Il contratto di affiancamento” *di Luigi Scappini*

Contratti

“La (non) rinunciabilità preventiva del diritto di prelazione legale agraria” *di Samuele Cantini*

Leggi

“Il microcredito per le imprese agricole” *di Fabrizio Rosatella*

Lavoro & previdenza

“L'aumento delle sanzioni in materia di lavoro previste per il 2019” *di Francesco Bosetti*

Il caso risolto

“Le condizioni alle quali si può applicare il regime pex alle cessioni di partecipazioni di società agricole” *di Alberto Rocchi*

Osservatorio



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA
Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA